

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 861/2014 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 2014****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1326/2013 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e sostituito i codici NC da 9619 00 a 9619 00 90 con i codici NC da 9619 00 a 9619 00 89.
- (2) I codici NC da 9619 00 71 a 9619 00 89 comprendono assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di materie diverse da quelle tessili. Gli articoli classificati in questi codici NC possono essere, ad esempio, di carta, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa. Possono inoltre essere costituiti da combinazioni di tali materiali.
- (3) A causa delle opinioni divergenti circa la classificazione degli articoli delle sottovoci NC da 9619 00 71 a 9619 00 89 e al fine di facilitare tale classificazione su tutto il territorio dell'Unione, è necessario chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione di queste nuove sottovoci.
- (4) Ai fini della certezza del diritto, è pertanto necessario inserire una nuova nota complementare nel capitolo 96 della nomenclatura combinata per garantire un'interpretazione uniforme di tali sottovoci in tutta l'Unione.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 96 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:

- «1. Le sottovoci da 9619 00 71 a 9619 00 89 comprendono articoli di carta, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa.

Tali sottovoci comprendono inoltre oggetti compositi costituiti da:

- a) uno strato interno (ad esempio, di stoffe non tessute) destinato ad assorbire il liquido in modo da evitare il contatto con la pelle, prevenendo di conseguenza le irritazioni;

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1326/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 334 del 13.12.2013, pag. 4).

- b) un nucleo assorbente che raccoglie e trattiene il liquido fino al momento in cui è possibile rimuovere il prodotto;
- c) uno strato esterno (ad esempio, di materie plastiche) inteso a impedire la fuoriuscita del liquido dal nucleo assorbente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Martine REICHERTS
Membro della Commissione*
